

PER

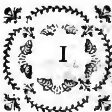
D. GIUSEPPE BRUNI

CONTRA

IL BARONE DI PIETRA MALA:







L corso delle acque fin dalla prima età all' innaffiamento de' campi destinato, ed agli usi della pastorizia, indi ai molini ed a' trappeti applicato; di litigj e di risse fu sempre abbondevole cagione. Le quali sì frequenti, e di sì gravose conseguenze furono che il corso delle acque, dalle contese de' convicini il suo nome pigliando, fù nell' età posteriori chiamato rivo, voce la quale niente altro dinotar volea, che rissa e contesa. Ond' è che la civile sapienza alle necessità della nazione provvedendo, nella legge *rivalicia* stabilì: *Montani paganive sifonibus aquam dividunto: donec eam*

inter se diviserint, *Prætoris judicatio esto* (1
Ma la prudenza del Pretore, non potè le cont
di una simil natura diversamente finire, c
coll' osservanza dell' antico solito. *Ait Præto.*
In flumine publico inve ripa ejus facere, aut
id flumen ripamve ejus immittere, quo aliter a
fluat, quam priore æstate fluxit, veto (2).
Questa osservanza del solito è quella che oggi
manda dal S. C. D. Giuseppe Bruni della Serra
Aiello. Imperciocchè possedendo egli un mol
edificato nel proprio fondo in tenimento d
città di Nocera, nella provincia di Calabria Ci
animato dell' acque del fiume Turboli; si
tende dal Barone di Pietramala D. Domer
Giannuzzi Savelli originario della terra di A
lo, e possessore di altre tre molina supe
ri, deviare l' acqua del fiume, per girare un q
to molino, che egli intende di nuovo costrui
e rendere inutile, e disanimato dall' acque
meno il molino di D. Giuseppe Bruni, che il
terzo molino superiore a questo; e con ciò
tare in trionfo il dispetto, e l' emulazione.
di-

(1) *Festus in v. Sisus. In lege rivalicia sic quæ lata fuit rogante populum Ser. Sulpicio . F. Rufo.*

(2) *L. 1. in pr. D. ne quid in flumine blico fiat, &c.*

dimoſtreremo al Sacro Conſiglio, che il Barone di Pietramala non poſſa edificare il molino nel luogo da lui deſignato, sì perchè diſtruggerebbe il molino del Bruni, deviarebbe il corſo del pubblico fiume, e toglierebbe a molti il dritto dell' irrigamento; sì ancora perchè autorizarebbe colla ſentenza del magiſtrato la ſua emulazione. Una ſiffatta dimoſtrazione naſce dalla ſteſſa ſuccinta narrazion de' fatti.

F A T T O.

IL ſacerdote ſecolare D.Felice Bruni fece diſegno di coſtruire un molino in riva al fiume Turboli in uno de' ſuoi poderi denominato Coſta di Celſo; e perchè temeva, che il Barone di Pietramala, poſſeſſore di altre tre molina ſuperiori, non doveſſe inibirgli la coſtruzione, introduſſe giudizio nel Sacro Conſiglio nell' anno 1778., col quale chieſe d' eſſergli lecito edificare il molino nel diviſato podere. Fu chiamato in giudizio il Barone di Pietramala, perchè deduceſſe le ſue ragioni, fu pienamente inteſo, ed in contradittorio giudizio dal conſiglier Veſpoli, di felice ricordanza, commiſſario allora di queſta cauſa, fu interpoſto decreto a 10. aprile 1779. col quale ſi diſſe, che il ſacerdote Bruno aveſſe fatto uſo di ſua ragione nella co-

ſtruzione del molino (1). Queſto decreto fu mandato in eſecuzione, perchè non fu contraddetto da gravame, che lo aveſſe ſoſpeſo. In fatti fu coſtruito il molino dal Bruni; ed allora, per la vicinanza di queſto, il terzo molino del Barone di Pietramala, diviſo il concorſo della gente, produſſe di annuo eſtaglio non più come prima tomole 80. di grano, ma tomole 40. come ſi rileva dalle fedi eſibite dal proccuratore iſteſſo del Barone (2).

Queſta fu la cagione, che iſtizzì l'animo dell' attuale Barone, e gli fè concepire il diſegno di rendere inſervibile il molino del Bruni, cagione delle ſue perdite. Comparve nel S. C. a dì 7. giugno 1781., e con un giudizio di iattanza preteſe di non eſſer moleſtato da D. Giuſeppe Bruni, erede del ſacerdote D. Felice Bruni, nella coſtruzione di un molino, che egli avea deſignato fabbricare in luogo, ove deviata l'acqua mai più ritornar poteſſe al molino di coſtui Contemporaneamente il Bruni chieſe l'interdetto pretorio, *ne aqua aliter flueret, atque uti priore æſtate fluxit*.

Le diloro ſcambievoli pretenſioni furono commeſſe al conſiglier Patrizio. Queſti con ſuo decreto de' 6. ſet-

(1) F*ol.* 10.
(2) *Fol.* 70. *ad* 74.

settembre 1781. ordinò, che la Regia Provinciale Udienza avesse da due periti non sospetti alle parti, coll'assistenza delle stesse parti, fatto riconoscere il corso dell'acqua; il sito tanto degli antichi molini, quanto di quello che nuovamente volevasi edificare; ne avesse fatta formare la pianta; e questa, unassieme colla relazione de' periti, trasmessa avesse per sua istruzione.

Fu da periti formata la pianta, ed avvegnacchè nella loro relazione di favorire il Barone molto industriati si fossero, col giugnere fin anche, assumendo il carattere di giudici decisivi, a dichiarar le acque private del Barone; pure non poterono fare a meno di non riferire: *Volendo poi detto Illustre Barone continuare il corso primiero dell' acque, e farle decorrere per l' aquedotto accennato al quarto molino lettera O, facendole decorrere dal primiero aquedotto lettera T a far macinare il suddetto molino lettera O, si renderebbe immacinabile ed il terzo molino di detto Illustre Barone lettera E, e quello del Bruni lettera P, questo bensì in tempo d' està* (1).

Le provvidenze, che dal commissario in vista della pianta, e della relazione si diedero a 19. giugno 1782. si furono quelle, che in ordine al corso dell'acqua si fosse osservato il solito, il quale

(1) *Fol.* 41. 42. 43.

verificatosi da D. Giuseppe Bruni nella Regia Corte di Amantea, da quella fu ordinato, *utatur jure suo quoad cursum aquæ* (1); e per riguardo alla costruzione del molino, che il Barone intendea fare, e D. Giuseppe Bruni vietargli, ne fu riserbata la provvidenza al Sacro Consiglio (2). La providenza spiegata dal S. C. nel dì 20. settembre 1783. fu la seguente. *Per S. R. C. provisum est, quod explicando provisionem reservatam in decreto fol.* 110. *infra quatuor dies audiantur partes super omnibus hinc inde deductis & prætensis, firma interim remanente inhibitione constructionis molendini magnifici Baronis Petræ-malæ in loco in planta fol.* 43. *indicato littera O. Verum pendente etiam compilatione termini liceat eidem magnifico Baroni, si voluerit non tantum derivare aquam a flumine Turbolo causa irrigandi ejus territoria, sed etiam construere nova molendina in locis tamen superioribus prædicto loco indicato littera O, incipientibus a puncto indicato in eadem planta littera U & sursum versus prætensis* (3).

Presentì adunque la ragion del Bruni il Consiglio ordinando, che pendente la compilazione di un termine, quale credè necessario per acclarar le ragioni delle parti, potesse il Barone costruir quei mol-

(1) *Fol.* 96.
(2) *Fol.* 77.
(3) *Fol.* 153.

molini che voleſſe, ne' luoghi non però ſuperiori al punto U. Era queſto il punto, nel quale i periti nella loro relazione aveano deſignata la chiuſa, che volgeva le acque del fiume Turboli per lo podere del Bruni alla macina del ſuo molino. E nello ſtato poſſeſſorio non potè fare ammeno di non accordare l'interdetto pretoriale a D. Giuſeppe Bruni, che chieſto lo aveva, e con ciò riconoſcere anche il fiume Turboli per publico fiume; giacchè Ulpiano commentando l' interdetto del Pretore ſcrive. *Pertinet autem ad flumina publica, ſive navigabilia ſunt, ſive non ſunt* (1). Il termine dal S. C. interpoſto, ſi è compilato tanto per parte del Bruni, quanto del Barone di Pietramala.

CAPO I.

Si dimoſtra che il fiume Turboli ſia un pubblico fiume, di cui ſienſi ſerviti i poſſeſſori convicini per irrigare i loro terrirorj,

HA creduto il Barone dimoſtrare, che il fiume Turboli non ſia un pubblico fiume, ma di ſuo particolare dominio, dal quale a niuno ſia ſtato lecito derivar acqua tanto dentro, quantò fuori del ter-

(1) *L.* 1. §. 2. *D. ne quid in flu. pub.*

territorio di ſua giuriſdizione. Crede ſia una delle pruove invincibili una copia d'iſtromento ſtipulato a dì 5. dicembre 1751. Da queſto iſtromento ſi rilèva, che poſſedendo il Barone di Pietramala D. Odoardo Savelli Giannuzzi un territorio in riva al fiume Turboli, in giuriſdizione di Amantea a' confini del ſuo feudo; ſottopoſto a queſto in riva dello ſteſſo fiume D. Domenico Antonio Cavallo poſſedeva altro territorio, chiamato Turboli. Si diede l'occaſione, che vendeaſi un terreno dagli eredi di taluni di caſato Aurati, poſto dietro al territorio di D. Domenico Antonio Cavallo; e perché il Barone di Pietramala amava farne acquiſto, fu a lui da D. Domenico Antonio Cavallo ceduto il dritto di congruo, che gli competea. Ma perchè temea, che il Barone di Pietramala non doveſſe l'acqua, che introduceva dal fiume Turboli per irrigare il ſuo antico terreno, derivarla poi ad inaffiare il terreno, di cui facea nuovo acquiſto, e così il fiume foſſe venuto meno, o più tardi ad irrigare il ſuo, che era ſottopoſto all' antico podere del Barone; poſe per eſpreſſo patto, che il Barone di Pietramala, e ſuoi eredi, non poteſſero dare paſſaggio d'acqua del fiume Turboli per le loro antiche terre delle Vitriuole, o per qualunque altra parte, e ſervirſene per irrigare le tumule 40. di terreno, che dovea compra-

pra-

prare (1). Questa è l'unica carta che nel termino ha prodotto il Barone per dimostrare, che D. Domenico Antonio Cavallo ricevè da suoi antecessori il dritto d'irrigare il suo podere. Eppure questa carta dimostra, che D. Domenico Antonio Cavallo, perchè non si fosse diminuito il suo drittó di adacquamento, restrinse al Barone di Pietramala il dritto di derivar l'acqua da un suò podere in un altro, che di nuovo acquistava. Il Baron di Pietramala col produrre in giudizio siffatta carta, avrà ferma opinione, che al S. C. manchi il senso comune. Non sia maraviglia adunque, se in tempi, ne' quali le cure del nostro amabilissimo Sovrano sono rivolte tutte a sollevare i suoi fedelissimi sudditi dall'oppressione dell'anarchia feudale, il Barone di Pietramala sia comparso in giudizio seguitato da una schiera di testimonj tutti suoi debitori, censuarj, e familiari (2). Di questa gente si vale per dimostrare, che le acque del fiume Turboli sieno di sua privata pertinenza, e quando scorrono per lo feudo di Pietramala, e quando radono il feudo del Baron di Savuto, e quando entrano in giurisdizione d'Amantea, e quando rigano il territorio di Nocera. Non ha mancato per i testimo-

A 6 mo-

(1) *Fol.* 48. *a t.* & 49. *l. signatis*.
(2) Si vegga il termine di repulsa *fol.* 248. *e segu.*

monj, ma ſibbene per lui, che non ha voluto, il non aver depoſto eſſere del Barone il corſo dell'acqua, anche quando nel mare ſi perde. E perché la ſua pruova foſſe d'ogni eccezzione maggiore, non ſi è rimaſto di far eſaminare anche il ſuo Segretario, Notar Pietro Franceſco Bruno.

Ma ſenta il Sacro Conſiglio, co' quali ſcritture ſi è riſpoſto al Baron di Pietramala, e come ſi è andato incontro a' ſuoi teſtimonj repulſati. Ha prodotto D. Giuſeppe Bruni una fede di Notar Gio. Battiſta Caputi (1) donde ſi rileva, che la macchia di Giovineto, ſita nel territorio del Baron di Savuto, ſia ſtata ſolita irrigarſi coll'acqua del fiume Turboli. In queſta fede ſi legge: *Col paſſaggio dell' acqua per entrare in dette terre, e devono avere la communicativa tra l' uno e l' altro, dichiarando, che non ſi può impedire il paſſaggio dell' acqua per entrare in dette terre*. Dippiù, ſi rileva lo ſteſſo da un iſtromento paſſato tra D. Domenico Bruni, e Nicola Falbo Antonazzi (2); ciò è che la macchia di Giovineto ſia ſtata ſempre ſolita irrigarſi colle acque del fiume Turboli. Nell'iſtromento ſi legge: *Ed un aquedotto, la quale ſervitù attiva tiene eſſo*

(1) *Fol.* 19.
(2) *Fol.* 60. 61.

esso Signor di Bruni per andare l' acqua nel suo podere, siccome apparisce dall' istrumento di censuazione, rogato per mano del quon. Notar Giovanni Giovanetti di Nicastro nell' anno 1708. Inoltre dalla fede di altro istromento esibito si rileva, che la Signora Principessa di Castiglione, qualora vendè il suo stabile denominato Turboli a D. Domenico Antonio Cavallo oltre alle terre aratorie, che non s' irrigavano, vendè ancora tumola trenta di terre aratorie sotto acque, le quali s' irrigavano col fiume Turboli, ed il iusso dell' acqua fu valutato per ducati dugento (1). Vengano adesso i Signori debitori, censuarj, e familiari del Barone a dirci, che dell' acqua del fiume Turboli niuno siesene servito, fuorchè il Barone.

Or se ogniuno del fiume Turboli si è servito per irrigare i suoi poderi, come anche con più attestati (2) di quella popolazione ha dimostrato D. Giuseppe Bruni, ne viene in conseguenza, che il fiume Turboli sia un pubblico fiume. Impercciocchè Pomponio scrisse ne' comenti a Sabino: *Quo minus ex publico flumine ducatur aqua, nihil impedit* (3); e dal vedere da un fiume derivata l'ac-

A 7

(1) *Fol.* 64.
(2) *Fol.* 65. 66. 67. 68.
(3) *L.* 2. *D. de flumin.*

l'acqua da chicchesia de' vicini, hanno sempre i Dottori arguita la sua pubblica natura. Oltre a che Ulpiano nel libro sessagesimottavo all'Editto, scrive: *Publicum flumen esse Cassius definit, quod perenne sit. Hæc sententia Cassii, quam & Celsus probat, videtur esse probabilis*. E perchè la maggior parte de' fiumi sono perenni, come lo è il fiume Turboli, perciò il Giureconsulto Marciano nel libro terzo di sue istituzioni, insegnò: *Sic & flumina pene omnia, & portus publica sunt* (1).

Nè valga al Barone ricorrere alla feudalità dell' acqua, perchè son pronte più risposte. La prima ov' è l'investitura del fiume Turboli col dritto proibitivo di siffatto fiume? doveva esibirla. Ed ove esibita l'avesse sarebbe un discorso da tenersi co' vassalli del Baron di Pietramala. Poichè certamente, se l'acqua, a giudizio del Barone, correndo per lo territorio feudale, s'investe della di lui natura, non può più questa natura ritenere in aliena giurisdizione scorrendo. Ed il luogo della nostra contesa è nel territorio di Nocera. La seconda voglio darla io in difesa de' cittadini di Pietramala. De' pubblici fiumi, le popolazioni quasi tutte dell' Europa, unassiem con altre rendite, e dritti, fecero una cessione al fisco, ed all' erario de' loro principi, senza non però punto togliere al

(1) *L. 4. in fin. D. de R. D.*

al primevo comune uso de' cittadini loro; quindi è che introdotto l'uso de' feudi, quel demanio, infeudato a' Baroni, rimase pure soggetto al comune uso degli abitanti de' feudi stessi, che nel linguaggio del nostro foro è spiegato col vocabolo di *uso civico* (1).

CA-

(1) Ella è questa la costante teoria di tutti i Scrittori delle materie feudali: *Rex* (scrisse il dotto Marino Freccia) *non intelligitur concedendo terram cum montibus, planis, pascuis, aquis aquarumque decursibus abstulisse commoditates vassallorum: usus intelligitur exceptus inter ipsos; ut possint in oppido habitare, & in domini territorio aliquam commoditatem inter se ipsos habere; sicuti si terra cum territorio esset in manu Regis, Rex ipsos non deberet expellere, eo jure intelligitur concessisse, quod usus alterius non deminuatur: debent enim vassalli habere naturalia elementa, ne ipsi inermem vitam ducant, & in eo loco, in quo habitant & onera sustinent, æqualiter cum exteris comparentur.*

il Giureconsulto Paolo (1) scrisse: *quod Principis aut Senatus jussu . . . opus factum erit, in hoc judicium non veniet*. Il sacerdote D. Felice Bruni ottenne da questo Supremo Senato nell' anno 1779. la facoltà di costruire il suo molino in riva al fiume pubblico Turboli, inteso il padre dell'attual Barone di Pietramala. Adunque avendo egli edificato, secondo il linguaggio di Paolo, *ex Senatus jussu*, ave, al parlar di Labeone, *jure sibi concesso* coll' acque del pubblico fiume animato il molino: e perciò contro al Barone di Pietramala, che coll'acque dello stesso pubblico fiume vuole girare il molino, che nuovamente pretende costruire in luogo, onde l'acqua mai più non torni al molino del Bruni, confermar si deve oggi dal S. C. con tutta la cognizion di causa, l'interdetto Pretorio; *Ne quid in loco publico facias, quo ex re quid illi damni detur*.

Ma si vada innanzi ancora. L'Eringio, che sulle controversie legali intorno a' molini scrisse un trattato non privo affatto d' erudizione, seguendo gl'insegnamenti della scuola di Bologna, dice (2): *Si vero flumen fuerit publicum, & alterutra pars habet in flumine molendinum licite ædificatum, una tunc novum extruere cupiens admittenda non est;*

(1) *L. 23. D. de aqua & aq. pluv.*
(2) *Heringius de Molendinis quæst. 15.*

eſt; imo altera poteſt adverſarium ſuum in uſu, vel opere impedire, ne ſibi auferatur ac diminuatur lucrum (puta naturale, quod eſt commodum aquæ) ac emolumentum fluminis præoccupati. Codeſto dritto di preoccupare fece ſcrivere a Ulpiano nel comento di queſto interdetto: *Loca enim publica utique privatorum uſibus deſerviunt, jure ſcilicet Civitatis, non quaſi propria cujuſque, & tantum juris habemus ad obtinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet: propter quod, ſi quod forte opus in publico fiet, quod ad privati damnum redundet: prohibitorio Interdicto poteſt conveniri, propter quam rem hoc Interdictum propoſitum eſt* (1). Sul fiume pubblico di Turboli vi ha tanto dritto il Baron di Pietramala, per ciò che nella ſpoſizion de' fatti ſi è provato, per la edificazion del ſuo molino, quanto ve n' há ciaſcuno delle popolazioni adiacenti a poterlo proibire, qualora danno a riſentir ne veniſſe.

Regnero Siſtino, che con tanta erudizione e ſapienza legale ſpoſe la rinomata coſtituzione di Federigo Barbaroſſa, riguardante le regalie del Principe, in parlando della noſtra controverſia, non potè non uniformarſi all' eſpoſte teorie (2). *Queſtio vero illa* (egli ſcrive), *an in ſuperiore par-*

(1) *L. 2. §. 2. D. nequid in loc. publ.*
(2) *De Regal. l. 11. c. 3. n. 77.*

eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur. E Ulpiano comentando siffatto editto (1) scrisse*: Merito ait Prætor: Qua ex re quid illi damni detur: nam quotiensque aliquid in publico fieri permittitur, ita oportet permitti, ut sine injuria cujusquam fiat*. E più sotto soggiugne (2)*: Idem ait* (parla di Labeone) *si in publico ædificem, deinde hoc ædificium ei obstet, quod tu in publico ædificaveras: cessare hoc Interdictum, cum tu quoque illicite ædificaveris, nisi forte tu jure tibi concesso ædificaveras*. Quindi i Dottori conchiusero, che al padrone del molino inferiore, lecitamente edificato coll'acque del pubblico fiume, competesse siffatto interdetto proibitorio contro a colui, che edificando in luogo superiore venisse a deviar l'acque, che correr più non potessero alla macina dell'antico molino.

Tragga innanzi a tutti il Bartolo. Egli nel comento della legge seconda *D. de flum.* così scrive al numero 2. *His expeditis, ponam circa istam legem aliquas quæstiones quotidianas circa molendina & alia ædificia, quæ in flumine fiunt. I. quæro si habeo molendinum inferius, & alii faciunt molendinum superius, ita quod me impediunt, an hoc facere possint? . . . . Sed ista quæstio fuit anti*

A 9 *qua*

(1) *L. 2. D: nequid in loc. publ.* §. 10.
(2) §. 15.

parte fluminis construi possit, invito eo qui in inferiori parte ejus fluminis molendinum habet, ita decidi potest, ut utamur distinctione inter eum casum, quo quis licite in inferiore parte fluminis molendinum ædificatum habet; & quo licite non habet. Priore casu eo invito non potest aliud molendinum in superiori parte fluminis ædificari, neque aqua coarctando impediri, quominus lucrum suum molendinum in inferiori parte exstructum percipiat. E pria del Sistino lo stesso insegnato avea il maestro della ragion feudale Andrea d'Isernia nel comento alla lodata costituzione (7). Nè diversamente opinò Matteo degli Afflitti (8).

Io credo talmente posto a giorno, che il Barone di Pietramala non possa costruire il molino nel luogo in cui ha preteso edificarlo, perchè l'acque deviate, siccome hanno i periti riferito, non più ritornarebbero ad animare il molino del Bruni, che fora tempo ormai di soprassedere dal produrre, in mezzo più autorità de' maestri, e degl' interpreti del dritto. Ma siemi permesso recarne due soltanto, le quali nell'atto che dimostrano la savjezza del decreto interino del Consiglio, fanno sperare fondatamente al mio Cliente, che vogliasi questo

(7) *Isern. in c. un. quæ sint reg. in v. flumina n* 5.

(8) *Afflict. ibid.*

decreto oggi dopo la compilazion del termino confirmare. Il soprallodato Eringio, nel luogo di sopra citato, lasciò scritto: *Henricus Bocerus post Schurpfium, Vessembecium, Schnedwinnium, quos laudat & sequitur, inter cetera docet, quod si tam longe remoto loco novum molendinum ex principis indulgentia ædificetur, ut per illud non avertatur aqua a veteri molendino, nec ullum impedimentum crect cursui illius aquæ; tunc extructio novæ, per antiquæ molæ possessorem, probiberi non potest*. Quindi è, che il Sacro Consiglio interinamente permise al Barone di Pietramala di edificare quanti molini volesse, ma ne' luoghi superiori alla chiusa di D. Giuseppe Bruni, da' quali l' acqua scappando correr potesse al molino del Bruni. E con un tal decreto non fece altro che mandare in esecuzione ciocchè Ulpiano scrisse commentando l' Editto (1): *Fluminum publicorum communis est usus, sicuti viarum publicarum, & littorum. In bis igitur publice licet cuilibet adificare & destruere: dum tamen hoc sine incomodo cujusquam fiat*.

Altra volta insurse in questo istesso supremo senato questo istesso dubbio, se pur tale può chiamarsi, nella causa del Conte d' Alife col possessore di Scafati, e Matteo degli Afflitti ne dice (2): *Su-*

(1) *L. 24. D. damn. inf.*
(2) *Afflict. decis.* 388.

Super hoc dubio dictum fuit, quod Bartolus dicit, quod si aqua ducitur ad usum quae sufficit superiori, & inferiori molendino, tunc uterque potest ducere aquam, & dicit fuisse judicatum Bononiae inter Fratres Praedicatores & Minores. Patet ergo quod si molendinum costruitur superius, & faciat praejudicium molendino inferiori, tunc potest prohibere ille qui habet molendinum inferius. Lo stesso in un simil rincontro giudicò il Senato di Savoia come può vedersi presso l'acutissimo Antonio Fabbro (1). Non può adunqne l'odierno Barone di Pietramala edificare un suo molino a distruzzione degl' interessi del Bruni, perchè lo vietano le leggi, l'autoritá di tutti i Dottori, e le decisioni di tutti i fori dell' Europa.

E come permetter potrebbe la giustizia del Sacro Consiglio, che deviato il corso del pubblico fiume, il Barone di Pietramala togliesse il dritto dell'innaffiamento a' cittadini di Savuto, Nocera, ed Amantea, ed a quei della Serra, che in detti luoghi territorj posseggono, i quali da una immemorabile consuetudine garantiti, non meno che D. Giuseppe Bruni, son soliti valersi dell' acqua del fiume Turboli; come si è cogli articoli, e colle pruove dimostrato. Or contro costoro non vale certamente la larva della pretesa feuda-

(1) *Fab. Cod. suo lib. III. t. 24. def. 5.*

dalità. Imperocchè se questa, a suo giudizio, gli dà dritto d'incanalar l'acque a suo talento tra i confini di sua giurisdizione: fuori il territorio non però di Pietramala, la ragion publica grida, che traviar non si possa il fiume dal pubblico corso, ed invertere l'antico solito. *Ait Prætor*, è Ulpiano che parla (1): *Quo aliter aqua fluat, quam priore æstate fluxit veto. Non omnis ergo qui immisit, vel qui fecit tenetur: sed qui faciendo, vel immittendo efficit, aliter quam priore æstate fluxit, aquam fluere. Quod autem ait aliter fluat, non ad quantitatem aquæ fluentis pertinet, sed ad modum, & ad rigorem cursus aquæ referendum est.* A dirimere siffatte quistioni, scrive Paolo sull' Editto (2) trè essere quelle cose, delle quali il Magistrato potrebbe far uso: *Lex, natura loci*, VETUSTAS, QUÆ SEMPER PRO LEGE HABETUR, MINUENDARUM LITIUM CAUSA. Ed Ulpiano disse, che l'antica consuetudine facea supporre il dritto, e suppliva la legge (3). *Si tamen lex agri non inveniatur*, VETUSTATEM VICEM LEGIS TENERE: *sane enim & in servitutibus hoc idem sequimur, ut ubi servitus non invenitur imposita, qui diu usus est servitute, neque vi,*

(2) *L. 1. §. 3. D. nequid in flum. publ.*
(1) *L. 2. D. de aqu. & aqu. pl.*
(3) *L. 1. D. de aq. & aqu. pluv. §. ult.*

vi, neque precario , neque clam , habuisse longa consuetudine , vel ex jure impositam servitutem, videatur. Or codesta antica consuetudine di servirsi D. Giuseppe Bruni dell'acque del fiume per irrigare il suo campo, è così specchiatamente dimostrata nel termino (1), che più dubbio non vi cade; oltre a che, i periti dalla Regia Udienza adoperati segnarono nella pianta colla lettera V. , e riferirono nella loro relazione gli antichi aquedotti de' quali si valeva il Bruni per irrigare il suo podere (2). Con qual ragione inverte oggi una siffatta servitù il Barone di Pietramala, non meno al Bruni, che ad infiniti altri possessori contermini al fiume, i quali tutti vengono sostenuti dalla legge settima sotto il titolo del Codice *de servit. & aqua*. Ivi sta scritto: *Si manifeste doceri possit jus aquæ ex veteri more, atque observatione per certa loca profluentis, utilitatem certis fundis irrigandi causa exhibere, Procurator noster, ne quid contra veterem formam, atque morem sollemnem innovetur, providebit*.

Nè a quanto abbiamo fin' ora esposto osta punto quello, che i periti nella loro relazione hanno riferito , e nella pianta segnato colla lettera T. Ciò è, che sotto l'attuale aquedotto, formato dal Barone per condurre l'acqua al luogo, ove novel-la-

(1) *Fol.* 298. Articoli del Bruno.
(2) *Fol. 41. a ter. loc. sign.*

ſamente intendeva coſtruire il molino, un antiquo aquedotto, che abbia irrigato la ſua poſſeſſione, ſi ſcorga. A sì fatta oppoſizione ſono pronte più riſpoſte. La prima ſi è, che da una copia d'iſtrumento eſibita preſſo gli atti (1) coſta, che le terre delle Vitriuole, ove dicono i periti ſcorgerſi l'antico aquedotto, ſiano ſtate vendute nel 1749. al Barone di Pietramala D. Odoardo Giannuzzi, per terre piantate, e boſcoſe, e non già per terre ſotto acqua; ſpiegandoſi da quelli eſperti, che diedero prezzo a sì fatti fondi, che ſe per terre ſotto acqua ſi foſſero vendute, ſarebbe di lunga mano creſciuto il loro prezzo. Oltre a che dall'atteſtato di Paolo Coccimiglio, Giuſeppe Bruno, e Paſquale Coccimiglio, preſſo gli atti eſibito (2), ſi rileva, che queſto fondo delle Vitriuole non ſia ſtato mai ſolito ad irrigarſi, e che per uno ſolo anno, dopo che fu sboſcato, dal Barone D. Odoardo ſi fece irrigare, e perchè poi non aveva ivi l'aquedotto, non abbia mai più irrigato per lo ſpazio di anni 30. in circa.

La ſeconda riſpoſta, la quale non ammette replica, è queſta. La ſervitù dell' aquedotto, deſtinato all' innaffiamento del campo, è una ſervitù diſcontinua, e non travia il pubblico corſo del fiume. La ſer-

(1) *Fol.* 62. *e* 63.
(2) *Fol.* 97. 68.

servitù, la quale intende oggi costituire per condurre l' acque al suo molino, é una servitù continua, la quale danneggiando il mulino sottoposto di D. Giuseppe Bruni, urta nell' editto del Pretore, *ne quid in loco publico fiat, quo quid illi damni detur*; perchè travia il corso del pubblico fiume incontra la resistenza dell'altro interdetto Pretorio, *ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore æstate fluxit*; é finalmente perchè toglierebbe il dritto dell' inaffiamento tanto a D. Giuseppe Bruni quanto ad infiniti altri possessori confinanti col fiume, vien contradetto dall' interdetto *de aqua cottidiana & æstiva*, del quale trattando Pomponio scrisse (1): *Ex flumine aquam ducere plures possunt; ita tamen ut vicinis non noceat; vel si angustus amnis sit, etiam ei, qui in alia ripa sit*.

Meritamente adunque il S.C. nello stato interino accordò l' interdetto proibitorio col suo decreto de 20. settembre 1783.. E D. Giuseppe Bruni ha ragion di credere, che voglia contro al Barone il S. C. confermar la proibizione di edificar molina ne' luoghi inferiori al punto nella pianta designato colla lettera U, perchè non perda insiem cogli al

(1) *Leg. 3. §. 1. D. de aqua cottidiana & æstiva*.

altri posseſſori il dritto loro ſpettante. E poichè Ulpiano ſcrive, commentando l' interdetto *de aqua quotidiana & æſtiva* (1) ſecondo la polizia de' tempi ſuoi, che ſiffatte cauſe non riconoſcono ſtato interino; io voglio ſperare, che la giudicatura interina abbia a ſervire almeno di norma all' ordinaria. *Meminiſſe autem debemus, in hoc Interdicto totam quæſtionem finiri adſignationis. Non enim præparat hoc Interdictum cauſam, ut ſuperiora Interdicta;* NEC AD POSSESSIONEM TEMPORARIAM *pertinet: ſed aut habet ius adſignatum ſibi, aut non habet, et bujus generis Interdicto totum finitur.*

CAPO III.

Il Barone di Pietramala edifica ad emulazione, e perciò deeſegli proibire.

A Dimoſtrare l' ultimo aſſunto, il quale crediamo ſia il più deciſivo per la cauſa del noſtro cliente, non fa uopo che riflettere per poco alla ſteſſa giacitura del fatto. Dopochè fu edificato il molino del Bruni nelle vicinanze del terzo molino del Barone di Pietramala, ſi diviſe la concor-

(1) *L.* 1. §. 45. *de aq. cot. & æſtiv.*

correnza della gente, e fu diminuita la rendita del Barone di Pietramala. Ecco la causa, che esasperò la ferocia baronale, e cominciò a farglie- ne meditare la vendetta. Quindi si studia un luo- go vicinissimo sull' opposta riva al molino del Bruni, d'onde scappando l'acqua, mai più tornar potesse a' servizj del Bruni. Chi ascolta un sif- fatto discorso crede forse questo un dire enfatico degli Avvocati della causa; e pure questo altro non è, che il linguaggio di que'stessi periti, che tanto studiarono favorire il Baron di Pietramala (1).

Ma la vendetta Baronale è questa volta tanto male intesa, quanto altre mai non lo fu. Ella ave al Barone proposto un luogo, ove per condur l'acqua assoggettir si deve ad una esorbitante spe- sa di un lunghissimo aquedotto manufatto, il quale solcar dovrebbe una rupe fiancheggiata da due profondissimi valloni (2). Ed una sì opero- sa costruzione a qual fine sarebbe indirizzata? A costruire un molino, il quale poi gli rendesse inanimato dall' acqua un altro, che attualmente egli possiede. Ed in qual luogo sarebbe costrutto codesto edifizio di emulazione e di vendetta? In luogo ove chiara trasparisce la stizza. Si edifica in giurisdizione di Amantea, ed ivi si paga la buo-

na-

(1) *Fol.* 43.
(2) *Fol.* 208. *art.* 5.

natenenza, per perdere l' edificato nella propria giurisdizione da simil peso esente. Ma buon per lo nostro cliente che siamo in tempi, ne' quali il coraggio de' pubblici magistrati fa valere la difesa della legge a prò del privato contro la prepotenza baronale. La legge dice: *Opus novum privato etiam sine Principis auctoritate facere licet, præterquam si ad æmulationem alterius civitatis pertineat* (1).

I Dottori, che gli argomenti sposero della emulazione, sembra che avessero posto mente alla costruzione del Barone di Pietramala. Si senta di grazia il piú volte lodato Eringio, che tratta il caso dell'emulazione nella contesa de' molini (2): *Æmulatio autem ista proterva colligitur ex eo, quando structura nova non est necessaria*. E qual necessità stringe il Barone a costruire il quarto molino, per perdere il terzo? *Quando nullam aut exiguam afferat utilitatem*. Qual vantaggio può risentire colui, che costruisce un molino per diroccarne un altro? *Sed magis suspicionem, injuriam, insidiasque fovet*. Il molino del Barone lungi dal recare sospetto, ingiuria, o fomentare insidie, recarebbe anzi la totale ruina al molino del

(1) *L. 3. D. de oper. publ.*
(2) *Eringius de Molendinis quæst.* 15. §. 34.

del Bruni . *Magisque honestati , aut communi facultati seu libertati adversatur ; nec ornatur , aut commodo publico inservit* . E quale costruzione può imaginarsi più contraria all'onestà , ed alla comune libertà, di quella, che toglie altrui l'acqua giustamente preoccupata. Nè viene il Barone coverto dalla larva del pubblico commodo , perciocchè sono equidistanti dall' abitato ed il molino del Bruni, e quello, che vuolsi nuovamente costruire (1). Seguita l' Eringio a dire esser chiara la emulazione . *Quando super edificatione multæ præcesserunt rixæ et contentiones , vel impensæ in hanc structuram excederent commodum , quod ex illa percipitur : aliisque ex conjecturis probabilibus arbitrio judicis æstimandis tradente Scradero* . Furono strepitose le contese tra il Baron di Pietramala e D. Giuseppe Bruni, priachè al Barone venisse talento d'edificare il molino . Pretese costui impedire al Bruni di trasportar l'acque secondo l'antico solito per la macina , e per l'innaffiamento, e perchè non gli venne fatto meditò la costruzione di un nuovo molino (2) . Del quale maggiore spesa per la manutenzione dell' aquedotto , e per lo danno del terzo molino , che

(1) *Fol.* 73. 74.
(2) *Fol.* 208. *art.* 5.

che vantaggio risentirebbe. Se il S.C. non giudica essere questo edifizio un edifizio di emulazione, non sappiam vedere qual altro mai lo possa essere.

Or tutti i Dottori che han trattato della lecita edificazione del molino superiore; tutti, nessuno escluso, hanno eccettuato il caso della emulazione. Bartolo nel luogo sopracitato: *Potest licite facere, si principaliter faciat ut sibi prosit, secus si faciat ut alii noceat*. Lo Staibano (1): *licet ædificare etiam cum damno vicini, quando non adest æmulatio*. Antonio Fabro (2): *Nisi constet eo animo ædificasse, ut vicino noceret potius, quam ut sibi prodesset, idest ad æmulationem*. E così tutti insegnarono, e scrissero. Anzi spinsero più innanzi cotesta teorìa. *Imo voluere DD.* scrive il nostro Sorge (1), *etiam esse probibendum ædificium, si quis ædificet mixta consideratione, ut sibi prosit, et ut vicino æmuletur*. Or se chiara si scorge la mente del Barone di Pietramala di far danno più tosto a D. Giuseppe Bruni, che migliorar la sua condizione, poichè edificando un nuovo molino viene a perderne un antico; non dee il Magistrato la sua stizza, e la sua vendetta garantire.

Egli

(1) *Staib. resol.* 65. *n.* 8.
(2) *Jurisp. for. t.* 3. *c.* 48. *n.* 27.

Egli il Barone di Pietramala ha creduto nel termino giustificarsi col dimostrare, che sendo sito il suo terzo molino immediatamente sulla riva del fiume, soggetto sia alle continue inondazioni. E che per una tal ragione non cura di perderlo, col deviarne l'acque. Ma subito che il Barone ha creduto dimostrarlo co' detti de' suoi debitori, censuarj, e segretario di casa; D. Giuseppe Bruni prima lui risponde con Licinio Rufino (1), *Idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest ut testes fiant*: e poi li fa sentire da suoi testimonj (2), *quorum fides non vacillat* al dire di Arcadio (3), che il molino Baronale sia dentro terra sopra pietra edificato, e fuori pericolo d' inondazione. E perciò sempre manifesta risulta l' emulazione del Barone. Il quale ha portata tanto avanti in siffatto litigio la sua prepotenza, che Andrea Bruno il quale di quanto avea deposto a favor del Barone si era disdetto, è stato costretto a disdirsi un altra volta, e riconfermare ciò che avea deposto nel termino (4). Ma perchè affannarsi tanto il Barone con questi testimonj? se egli crede

a

(1) *L. 6. D. de test.*
(2) *Fol.* 208. *super 6. art.*
(3) *L. 1. pr. D. de test.*
(4) F*ol.* 264. *e* 265.

a forza di teſtimonj occultare il ſuo mal animo, che nella ſola poſizion del fatto appariſce, va molto ingannato. *Ideoque Divus Hadrianus Vivio Varo Legato provinciæ Ciliciæ reſcripsit, eum, qui judicat, magis poſſe ſcire, quanta fides habenda sit teſtibus* (1). Dalle fin quì dette coſe ſembra, che poſſiamo ormai conchiudere, che qualora non voglia il S. C. autorizare il diſpetto ed il mal' animo del Baron di Pietramala, e mandare a rovina un'oneſta famiglia, togliendole il conſiderevole mantenimento delle rendite di un molino, e di un campo, che a perir verrebbe, poichè avezzo ad innaffiarſi; non poſſa, e non debba permettere che il Baron di Pietramala edifichi il molino nel luogo controvertito.

Credemo aver detto abbaſtanza, ed aver dimoſtrato, che il Barone venga proibito di edificare il nuovo molino da tre interdetti Pretorj. Il primo: *Ne quid in loco publico facias, qua ex re quid illi damni detur*. Il ſecondo: *In flumine publico inve ripa ejus facere, aut in id flumen ripamve ejus aliquid immittere, quo aliter aqua fluat, atque uti priore æſtate fluxit, veto*: Il terzo: *Uti hoc anno aquam, qua de agitur, non vi, non clam, non precario ab illo duxiſti, quo minus ita ducas, vim fieri veto*. Come altresì credemo eſſer chiaro, che egli venga proibito ancora dal ſuo ſpiri-

(1) L. 3. §. 1. *E. de teſt.*